



Direzione regionale Basilicata



Città di
Policoro

UFFICIO DI PIANO
AMBITO "METAPONTINO COLLINA MATERANA"
COMUNE CAPOFILA POLICORO

COMUNI DI:

ACCETTURA – ALIANO – CIRIGLIANO – COLOBRARO – CRACO – GORGOGNONE – MONTALBANO JONICO – NOVA SIRI – PISTICCI – ROTONDELLA – SAN GIORGIO LUCANO –
SAN MAURO FORTE – SCANZANO JONICO – STIGLIANO – TURSI – VALSINNI



SCHEMA DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Via Ciriaco De Mita 21 - 00144 Roma (di seguito indicato come "INPS"), codice fiscale 80078750587, Partita IVA 02121151001, in persona della Direttrice Regionale *pro tempore* della Direzione regionale Basilicata, **Benedetta DITO**, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 210 del 3 novembre 2022, domiciliata per la carica presso la Direzione regionale Basilicata;

e

IL COMUNE DI POLICORO – CAPOFILA AMBITO SOCIO TERRITORIALE N.8 METAPONTINO COLLINA MATERANA con sede legale in piazza Aldo Moro, 1 – C.F e P.IVA 00111210779 - in persona del Sindaco *pro tempore* del Comune di Policoro, Enrico Bianco;

di seguito congiuntamente indicate come "parti"

PREMESSO CHE

L'INPS ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998) e, nell'ambito di dette finalità, l'Istituto destina parte delle risorse della Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non autosufficienza. Tra queste è prevista l'assistenza domiciliare in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari, attraverso la prestazione Home Care



Direzione regionale Basilicata



Città di
Policoro

Premium, ovvero un contributo finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. In continuità con i precedenti bandi, l'Istituto prevede inoltre l'erogazione di servizi di assistenza alla persona.

Riguardo all'erogazione di servizi di assistenza alla persona, l'INPS intende avvalersi della collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n.328/2000 o come differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia – ovvero, nei casi di mancato convenzionamento degli ATS, degli Enti pubblici che hanno competenza istituzionale a rendere i servizi di assistenza alla persona, che vorranno aderire convenzionandosi.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'INPS individua il soggetto territoriale pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative, previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza e dei loro familiari, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2025/28 e sono residenti nel territorio di competenza del soggetto pubblico stesso.

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196), di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Tutto ciò premesso e visto, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Il presente Accordo è integrato dal Bando "Progetto HCP 2025" e dall'"Avviso di adesione al Progetto HCP 2025" e dalle successive comunicazioni ad integrazione emanate dall'Istituto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Le Parti convengono di esplicitare, per chiarezza espositiva, le seguenti definizioni:
- *Accordo*: indica l'Accordo tra le parti sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990.
 - *Ente partner*: indica l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come diversamente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia, individuato quale soggetto partner dell'Istituto per la realizzazione del Progetto HCP 2025/28, ovvero l'Ente pubblico istituzionalmente competente alla gestione di servizi socio assistenziali, individuato quale soggetto partner dell'Istituto per la realizzazione del Progetto HCP 2025/28, anche in rappresentanza di più Enti pubblici coinvolti.
 - *Beneficiari*: i soggetti destinatari degli interventi previsti dal Progetto HCP 2025/28, come descritti dall'art. 4 del presente Accordo.
 - *Titolari del diritto*: gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza.
 - *Assistente domiciliare*: lavoratore domestico alle dirette dipendenze del beneficiario o del titolare.

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto l'attivazione, da parte dell'Ente partner, delle prestazioni professionali sanitarie di seguito indicate, attraverso l'accreditamento di professionisti iscritti all'Albo professionale di appartenenza:
- a) servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da **terapista occupazionale**;
 - b) servizi professionali di **terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**;
 - c) servizi professionali di **psicologia e psicoterapia**;
 - d) servizi professionali di **fisioterapia**;

- e) servizi professionali di **logopedia**;
- f) servizi professionali di **biologia nutrizionale e di dietistica**;
- g) servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive, effettuati **dall'educatore professionale sociosanitario o dall'educatore professionale socio pedagogico**;
- h) servizi professionali di **infermieristica**.
- i) servizi professionali di cura e di assistenza alle persone in condizione di disabilità, finalizzati a soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, effettuati da **operatore sociosanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA)**.

2. È escluso l'intervento di natura professionale medica.

3. Alla data del presente accordo, l'Ambito garantisce le prestazioni di seguito riportate, che potranno essere successivamente integrate:

- a) servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da **terapista occupazionale**;
- b) servizi professionali di **terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**;
- c) servizi professionali di **psicologia e psicoterapia**;
- d) servizi professionali di **fisioterapia**;
- e) servizi professionali di **logopedia**;
- f) servizi professionali di **biologia nutrizionale e di dietistica**;
- i) servizi professionali di cura e di assistenza alle persone in condizione di disabilità, finalizzati a soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, effettuati da **operatore sociosanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA)**.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socioassistenziali previsti dal Progetto HCP 2025/28 di cui all'articolo 2, comma 2 del Bando di concorso.

2. I beneficiari della prestazione integrativa debbono essere residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente partner convenzionato.

Articolo 5 – Decorrenza delle prestazioni integrative e durata del Progetto HCP 2025/28

1. A ciascun beneficiario potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base al proprio ISEE ed alla fascia - indicata sulla tabella di cui all'art. 3 dell'Avviso di Adesione - assegnata dall'Operatore Sanitario sulla base della valutazione del bisogno socioassistenziale, fino alla data di eventuale interruzione dell'erogazione della prestazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2028, a decorrere:

Per l'ipotesi di Ambiti convenzionatisi entro il 25 giugno 2025

- a) nel caso dei vincitori prioritari inseriti nella prima graduatoria, dal 1° luglio 2025;
- b) nel caso di vincitori non prioritari inseriti nella prima graduatoria, dal 1° luglio 2025, previa valutazione del bisogno socioassistenziale; nel caso in cui non sia stata ancora effettuata la valutazione dello stato di bisogno socioassistenziale, il budget per le prestazioni integrative sarà disponibile a decorrere dalla data di detta valutazione, fatto salvo il recupero del budget spettante, a condizione che l'utente abbia effettuato un appuntamento con uno dei professionisti entro due mesi dalla data di valutazione dello stato di bisogno stesso;
- c) nel caso di vincitori, prioritari o non prioritari, inseriti in graduatorie successive alla prima, dal mese successivo alla pubblicazione della graduatoria stessa.

L'attivazione di una ulteriore prestazione professionale da parte degli Ambiti convenzionatisi comporterà il diritto per il beneficiario di usufruirne dall'inserimento in procedura del nuovo professionista.

Per l'ipotesi di Ambiti convenzionatisi successivamente al 25 giugno 2025

- a) a scadenza trimestrale, dal primo giorno del trimestre successivo a quello di convenzionamento.

2. Le prestazioni si concluderanno entro e non oltre il 30 giugno 2028, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9, 12 comma 3 e art.14 del presente Accordo.

Articolo 6 – Obblighi del soggetto convenzionato

1. L'ATS o l'Ente pubblico convenzionato assicura:

- a) l'attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per 3 ore per cinque giorni a settimana per rendere informazioni e consulenza in ordine al presente Progetto e alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche

affendenti alla non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza;

- b) l'individuazione di almeno tre prestazioni professionali, tra quelle individuate all'articolo 3 del presente Accordo, in numero congruo, in grado cioè di garantirne la fruizione da parte dei beneficiari residenti nell'Ambito; la congruità dovrà essere mantenuta costante per tutta la durata del progetto. L'ATS deve impegnarsi ad implementare le prestazioni professionali, oltre le tre necessarie per la validità del presente Accordo, attraverso la ricerca di figure idonee a soddisfare il fabbisogno del maggior numero possibile di beneficiari;
- c) la verifica dell'iscrizione dei professionisti agli Albi professionali relativi alle professioni indicate all'art.3, ad eccezione delle prestazioni effettuate da operatore sociosanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA), per le quali la verifica avrà ad oggetto il possesso dell'attestazione della relativa qualifica professionale.
- d) la rendicontazione delle attività gestionali;
- e) il supporto ai beneficiari, anche attraverso la messa a disposizione di una postazione informatica, in tutte le fasi necessarie all'attivazione ed erogazione della prestazione integrativa, ad esempio nelle attività di ricerca dei professionisti, della gestione degli appuntamenti e delle operazioni di conferma dell'avvenuta prestazione;
- f) il monitoraggio costante dell'erogazione delle prestazioni professionali ai beneficiari.

Articolo 7 – Obblighi dell'INPS

1. L'istituto si impegna a riconoscere un contributo per l'attività di gestione a fronte della documentazione che comprovi la spesa.
2. Il contributo gestionale è di € 80 pro-capite mensile per ogni utente in carico, che abbia effettuato almeno un appuntamento nel trimestre di rendicontazione, ed è corrisposto a decorrere:
 - a. da luglio 2025 per gli ATS che hanno firmato la convenzione entro il 25 giugno 2025;

- b. successivamente, a scadenza trimestrale, da ottobre, gennaio, aprile, luglio per gli Ambiti che si convenzioneranno nel trimestre immediatamente precedente.

3. Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, l'Istituto, per l'avvio delle attività, erogherà all'Ente partner un acconto pari al 50% delle spese gestionali teoriche relative al primo trimestre utile (luglio/agosto/settembre), per l'ammontare indicato al comma 2, con riferimento ai beneficiari HCP residenti presso gli Ambiti, che siano assegnatari di un budget superiore a zero. Qualora il beneficiario non sia stato ancora valutato, ai soli fini del calcolo dell'acconto si stimerà che sia collocato nella fascia I di cui all'art. 3 dell'Avviso di adesione, ad eccezione dei soggetti con ISEE superiore ai 40.000 euro ai quali non spettano le prestazioni integrative.

Al trimestre successivo, e alla fine di ogni trimestre si procederà:

al pagamento del saldo del precedente trimestre, calcolato sulla base dei soggetti residenti nell'Ambito, con budget assegnato, e con almeno un appuntamento effettuato nel trimestre di riferimento, oltre al pagamento dell'acconto per il trimestre successivo, calcolato sulla base dei medesimi criteri e riferito ai soggetti aventi diritto nell'ultimo mese del trimestre precedente.

Il saldo viene erogato sottraendo l'acconto già erogato.

Articolo 8 – Rendicontazione delle spese gestionali e pagamenti

1. Con cadenza trimestrale l'Ente partner procederà a compilare sul portale dedicato la rendicontazione delle spese gestionali e ad allegare la relativa documentazione.
2. Sulla base della documentazione presentata dal soggetto convenzionato, la Direzione Regionale INPS procederà alle opportune verifiche e alla validazione dei rendiconti delle spese gestionali.
3. Il pagamento delle spese gestionali massime teoriche (€ 80,00 pro capite mensile per tutti i soggetti residenti nell'Ambito con budget assegnato) viene effettuato se almeno l'80% di essi ha usufruito di almeno una prestazione nell'arco del trimestre.

Se detta soglia non viene raggiunta, le spese gestionali verranno corrisposte solo in relazione ai soggetti che hanno usufruito di almeno una prestazione nel trimestre di riferimento.

L'acconto viene quantificato sulla base delle risultanze a saldo del trimestre precedente; se detto acconto viene corrisposto per un totale di utenti inferiore al 100%, saranno pagate a

saldo le spese massime teoricamente spettanti in detto trimestre se nel corso dello stesso almeno l'80% dei beneficiari effettua un appuntamento.

4. L'INPS erogherà gli importi dovuti, ad ogni trimestre, entro 45 giorni dalla validazione dei rendiconti, previa acquisizione del Durc del soggetto destinatario del pagamento.

Articolo 9 – Risoluzione della Convenzione

1. Il venir meno, per un trimestre, di uno dei tre servizi professionali garantiti, tra quelli indicati all'art. 3 del presente Accordo, comporterà la risoluzione della Convenzione a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si è avuta la diminuzione sotto il limite minimo necessario.
2. In caso di mancata fruizione di almeno una prestazione nel corso del trimestre di riferimento, da parte di un numero pari o superiore all'80% di soggetti beneficiari del progetto HCP in carico all'Ambito, la convenzione si intende risolta di diritto.
3. Esclusivamente in fase di avvio del nuovo Progetto HCP 2025/2028, la verifica verrà effettuata su base semestrale (periodo luglio/dicembre 2025).
4. Nei casi di cui ai precedenti commi, il soggetto convenzionato è tenuto – previa valutazione da parte della Direzione Regionale INPS in ordine allo svolgimento da parte dell'Ente partner delle azioni necessarie indicate all'art. 6 del presente Accordo – alla restituzione dell'acconto erogato ai sensi dell'art. 7.
5. Ai sensi degli articoli 15 comma 2, 11 comma 2 della Legge 241/1990 nonché dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione di diritto opera anche nell'ipotesi di grave inadempimento per violazione della riservatezza derivante dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 12 e 13, con pregiudizio dell'INPS. La risoluzione opererà solo previa dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, sentite le osservazioni dell'Ente Partner.

Articolo 10 – Responsabilità

1. L'Ente partner si impegna a manlevare l'INPS da ogni conseguenza derivante da azioni promosse contro di esso da terzi, per danni imputabili alla scelta dei professionisti erogatori delle prestazioni.

Articolo 11 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. L'Istituto e l'Ente partner, in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE, si impegnano a trattare i dati personali anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. I Titolari si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
3. In particolare, le suddette parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, a garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE.
4. I trattamenti effettuati per effetto del presente Accordo sono progettati in conformità al Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.
5. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti

provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 12 – Riservatezza

1. L'Ente partner si impegna a non fornire a terzi alcun dato personale dei beneficiari, né notizie o informazioni concernenti le attività oggetto del presente Accordo, se non per finalità legate alla realizzazione del Progetto.
2. L'Ente partner garantisce, anche dopo la conclusione del Progetto, la riservatezza di tutti i documenti, dati ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento delle attività oggetto del Progetto stesso.



Direzione regionale Basilicata



**Città di
Policoro**

1. Qualora dalla violazione dell'obbligo di cui sopra derivi pregiudizio all'INPS, questo potrà rivalersi sull'Ente partner per il risarcimento dei danni eventualmente derivati a terzi salvo, comunque, il diritto alla risoluzione anticipata del presente Accordo.

Articolo 13 - Utilizzazione del logo e dei marchi e campagne pubblicitarie

1. L'INPS e l'Ente partner potranno utilizzare i marchi ed i loghi dell'altra parte per effettuare comunicazioni istituzionali e/o campagne pubblicitarie del servizio, solo a seguito di espressa autorizzazione scritta dell'interessato ed entro i limiti dallo stesso specificati.

Articolo 14 – Recesso

1. Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualunque momento e per qualsiasi causa, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC con preavviso di 60 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere richiesto alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
2. L'Istituto si riserva di determinare l'interruzione in tutto o in parte del Progetto HCP per incompatibilità con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario, così come previsto all'art. 2, comma 11 dell'Avviso, con preavviso di 6 mesi, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Articolo 15 - Giurisdizione amministrativa competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione, stipulazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, nonché eventuali azioni monitorie o cautelari, saranno devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva del TAR competente per territorio.

Articolo 16 - Comunicazioni tra le parti

1. Con separata corrispondenza le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi interlocutori per le funzioni interessate alla gestione delle attività operative previste nel presente Accordo. Fatte salve le ipotesi in cui è richiesta, ai sensi dell'Accordo, apposita comunicazione a mezzo



Direzione regionale Basilicata



**Città di
Policoro**

raccomandata A/R o PEC, le comunicazioni potranno essere effettuate, per iscritto, anche a mezzo e-mail, ai recapiti che le parti si riservano di comunicare con separata corrispondenza.

Articolo 17 – Disposizione finale

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto del presente Accordo dovrà essere espressamente concordata per iscritto.

Potenza, 24 giugno 2025

Per l'INPS

Direzione regionale Basilicata

Benedetta Dito

Direttrice regionale

Per l'AMBITO SOCIO TERRITORIALE N.8

METAPONTINO COLLINA MATERANA

Enrico Bianco

Sindaco del Comune di Policoro (MT)